

Statuto dell'Associazione A.I.Me.A.

Associazione Italiana Mediatori familiari, scolastici, culturali, d'impresa e arbitri

Art. 1: Denominazione e natura

L'Associazione Italiana Mediatori familiari, scolastici, culturali, d'impresa ed arbitri, nel seguito indicata, per brevità, A.I.Me.A. è un'Associazione a carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e di garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

L'A.I.Me.A. non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente obiettivi finalizzati alla risoluzione delle controversie in materie familiari, culturali, scolastiche, d'impresa ed afferenti al procedimento arbitrale, o in qualsiasi altro ambito consentito dall'ordinamento.

Lo Statuto e le clausole associative dell'A.I.Me.A., anche presenti in eventuali regolamenti interni di funzionamento e/o in altri documenti associativi, garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti organizzativi, la dialettica democratica tra gli Associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle sue finalità.

Art. 2: Oggetto e Scopo

Scopo dell' A.I.Me.A. è quello di creare un gruppo di professionisti esperti nelle tecniche di risoluzione alternativa delle controversie, che esercitino in modo continuativo l'attività di mediatore familiare, scolastico, culturale, d'impresa e di arbitro.

Tutelando l'attività svolta ed i diritti personali dei propri Associati, in merito allo specifico settore culturale, previdenziale, assistenziale ed assicurativo, l'A.I.Me.A. si proporrà come punto di riferimento di tutti gli iscritti per qualsiasi problema sia legislativo, che esecutivo/operativo.

L'A.I.Me.A. promuove, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adotta un Codice di Condotta ai sensi dell'art. 27-bis del Codice del Consumo - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 -, vigila sulla condotta professionale degli associati e stabilisce le sanzioni disciplinari ad essi irrogabili per le violazioni del Codice medesimo.

L'A.I.Me.A. promuove, inoltre, forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del cit. Codice del Consumo, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale ed agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

L'A.I.Me.A. si pone dunque i seguenti obiettivi:

- tutelare gli interessi, morali e materiali, degli iscritti;
- tutelare la figura professionale del mediatore familiare, culturale ed interculturale, scolastico, d'impresa e dell'arbitro, riunendo i professionisti che si occupano della specifica attività intellettuale in uno spirito di cooperazione e di valorizzazione delle differenze individuali e professionali;
- favorire la crescita professionale degli Associati, attraverso l'organizzazione di attività di formazione, di sviluppo professionale e di aggiornamento continuo;
- stabilire i criteri essenziali della figura del mediatore familiare, scolastico, culturale, d'impresa e dell'arbitro e verificare il corretto e qualificato esercizio della prestazione professionale effettuata;

- valorizzare le competenze degli Associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche;
- tutelare altresì i committenti delle citate prestazioni professionali.

Per il raggiungimento degli anzidetti scopi, l' A.I.Me.A. potrà :

- 1) organizzare stabilmente e/o promuovere, anche attraverso specifiche iniziative e/o con l'ausilio di altro Ente di formazione, e/o con contributi locali, regionali, statali, comunitari, corsi per la formazione permanente e/o per l'aggiornamento e/o per il perfezionamento di mediatori familiari, culturali-interculturali, scolastici, d'impresa e di arbitri, in conformità ed in ottemperanza alle Leggi ed ai regolamenti vigenti in materia;
- 2) realizzare e/o promuovere, anche d'intesa con Enti, Istituti, Ordini e Collegi Professionali, Università, Associazioni, Fondazioni, Aziende private, Scuole, Istituti per l'organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione, attività didattiche e di ricerca, seminari, incontri culturali, convegni, congressi ed eventi simili;
- 3) promuovere e/o partecipare ad iniziative che possano contribuire alla conoscenza ed alla diffusione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie quali arbitrato, mediazione familiare, scolastica, culturale, d'impresa, sia in Italia, che all'estero;
- 4) promuovere e/o realizzare lo studio, la diffusione e l'efficiente impiego dell'arbitrato e della mediazione, anche mediante iniziative per il miglioramento della normativa;
- 5) contribuire a programmi di studio e di ricerca e realizzare una raccolta quanto più completa possibile della documentazione tecnica e scientifica;
- 6) pubblicare e divulgare monografie, documenti, elaborati, testi ed ogni altro strumento conoscitivo finalizzato ad azioni educative ed informative;
- 7) favorire l'elaborazione di un codice deontologico comune e norme professionali di categoria per la figura del mediatore familiare, scolastico, culturale, d'impresa e dell'arbitro;
- 8) promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore;
- 9) promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e di sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali;
- 10) collaborare, anche in forma aggregativa, ad altre associazioni che perseguono le medesime e/o analoghe finalità.

L'A.I.Me.A. non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, statutariamente previste, ad eccezione di quelle direttamente connesse, per analogia o accessorietà, nei limiti previsti dalla Legge.

Art. 3: Sede

L'A.I.Me.A. ha sede centrale, legale ed operativa, a Roma.

L'A.I.Me.A. si articola in sede centrale ed almeno tre sedi periferiche regionali.

La sede centrale e le sedi territoriali regionali sono enti non economici, senza fine di lucro, a carattere associativo, dotate di autonomia patrimoniale e finanziaria, che determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di Legge e del presente Statuto.

Art. 4: Durata

L'A.I.Me.A. ha durata illimitata. Tuttavia, potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

Art. 5: Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'A.I.Me.A. è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento, sono costituite da:

- quote di partecipazione e contributi dovuti dagli Associati;
- eventuali avanzi di gestione, i quali dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste;
- contributi di organismi pubblici o privati, nazionali ed esteri e le sovvenzioni di qualsiasi natura;
- donazioni, erogazioni liberali e lasciti;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi;
- eventuali contributi straordinari, proposti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall'Assemblea dei Soci.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili, donazioni modali, lasciti e successioni.

Nel corso della vita dell'A.I.Me.A. ed in caso di sua liquidazione, i Soci non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

E' vietato distribuire tra gli Associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge, pertanto questi saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'A.I.Me.A.

Art 6: Quota sociale

La quota associativa a carico dei Soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo ogni anno per l'anno successivo e deve essere versata da quelli iscritti nel relativo registro alla data del 1° gennaio, entro il termine fissato dal Direttivo stesso. La quota associativa è annuale, non frazionabile, né ripetibile in caso di recesso, o di perdita della qualità di Socio, è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile. Coloro che diventano Soci ordinari nel corso dell'anno sono tenuti al versamento della quota annuale in misura intera, alla data di presentazione della domanda associativa; nel caso di diniego di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo, la quota sarà restituita.

I Soci ordinari non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'associazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Il Socio ordinario che non abbia versato la quota associativa entro i termini previsti, sarà tenuto al pagamento di una penale, pari all'interesse legale ed il mancato pagamento della penale sarà considerato come morosità di quota.

Art 7: Bilancio o Rendiconto

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci, approvazione che dovrà avvenire entro la fine del mese di maggio, salvo ricorrano validi motivi che ne giustifichino la posticipazione, comunque non oltre il 30 giugno.

La bozza di bilancio deve essere depositata presso le sedi dell'A.I.Me.A. entro i dieci giorni antecedenti la seduta, per poter essere consultata da ogni Associato, il quale potrà chiedere al Consiglio Direttivo informazioni e documentazione a supporto delle risultanze contabili.

Art 8: Devoluzione del Patrimonio

L'A.I.Me.A., in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altri enti con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 9: Organi dell'A.I.Me.A.

Sono organi dell'A.I.Me.A. l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, potrà essere istituito anche il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche degli organi associativi sono gratuite, salvo il rimborso delle sole spese che detti organi dovessero sostenere per l'esercizio delle funzioni loro affidate.

Art. 10: Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'A.I.Me.A.

Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, data, ora e luogo, sia di prima che di seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data fissata per l'incontro, con comunicazione scritta ai Soci (lettera, fax, e-mail) e pubblicazione sul sito web.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta del Consiglio Direttivo e di almeno due terzi dei Soci; in tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente in caso di ricorso da parte del Socio avverso le sanzioni disciplinari, a mente dell'art. 17 del presente Statuto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita: in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, da conferirsi ad altro Socio; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le delibere sono adottate a maggioranza semplice; ciascun Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea stessa. In caso di parità, il voto di chi presiede l'Assemblea vale doppio.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal relativo organo, o in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea. Le riunioni dell'Assemblea dovranno risultare da relativi verbali, a cura del Segretario.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere ed il Segretario;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo;
- approva l'eventuale regolamento interno di funzionamento;
- approva il Codice deontologico di Condotta;
- delibera su eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo;
- propone iniziative, individuandone modalità e supporti organizzativi;
- delibera in caso di ricorso del Socio a mente dell'art. 17 del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sull'eventuale scioglimento dell'A.I.Me.A.

Art. 11: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone: - al momento di costituzione dell'A.I.Me.A., da un numero pari a tre membri; - superati i cento Associati, il numero dei Consiglieri è incrementato di una unità ogni cento Soci. La durata del loro mandato è equiparata a quella dei primi (già) eletti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica otto anni; i membri possono essere riconfermati consecutivamente fino ad un massimo di tre volte, salvo revoca per giusta causa, da intendersi quale inadempimento ai doveri di lealtà e correttezza propri dell'organo amministrativo e per altri gravi motivi su decisione dell'Assemblea degli associati, nel rispetto del contraddittorio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo dell'incontro, almeno sette giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax, o e-mail).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due terzi dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità precedentemente indicate, alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro sette giorni dalla convocazione.

Le riunioni possono anche tenersi per audio-conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipa a tre riunioni consecutive decade dalla carica, con nomina di un nuovo Consigliere.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice. Ha i seguenti compiti:

- elegge gli eventuali membri del Comitato Scientifico, salvo il Presidente;
- elegge i componenti dello Sportello del Consumatore;
- istituisce le sedi territoriali regionali, esercita il controllo delle medesime e nei casi previsti dal successivo art. 18, nomina i Commissari Straordinari;
- delibera sull'ammissione dei Soci e sulle sanzioni disciplinari ad essi applicabili;
- delibera le eventuali norme per il funzionamento dell'A.I.Me.A., che dovranno essere approvate dall'Assemblea ordinaria dei Soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- propone all'Assemblea il Codice deontologico di Condotta da adottare;
- delibera sull'assegnazione di specifici incarichi e ne determina rimborsi spese, compensi e retribuzioni;
- conferisce procure speciali ad agire a terzi inerenti a funzioni proprie del Presidente;
- determina e richiede contributi per iniziative conformi all'oggetto sociale;
- propone all'Assemblea, per l'approvazione, contributi speciali;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali;
- vigila sul rispetto, da parte dei Soci, delle norme statutarie, delle eventuali regole di funzionamento interno e di quelle del Codice di Condotta.

Art. 12: Il Presidente

Il Presidente viene eletto all'interno dei membri del Consiglio Direttivo.

E' investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, ha la legale rappresentanza dell'A.I.Me.A. di fronte ai terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Nomina il Presidente del Comitato Scientifico eventualmente costituito.

Art. 13: Segretario e Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere, cariche che possono essere assunte dal medesimo soggetto, durano in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca, e sono rieleggibili

Il Tesoriere esegue le disposizioni in ordine alla custodia ed all'impiego del patrimonio ed è responsabile del controllo amministrativo. Il Segretario redige i verbali, custodisce i libri ed i registri, dirama le comunicazioni e gli avvisi. Entrambi aiutano e coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Art 14: Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo competente a vigilare sui requisiti per la qualificazione professionale dei Soci, a mezzo di corsi di formazione iniziale e corsi di aggiornamento periodico, conformemente alle legislazione in materia.

A seguito di nomina, il Comitato è composto da tre a sette esperti nella formazione e nell'informazione; i membri del Comitato Scientifico durano in carica otto anni.

I lavori di tale organo sono coordinati dal Presidente; il Comitato è convocato ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo.

Le delibere del Comitato, soggette a ratifica del Consiglio Direttivo, sono validamente adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza. Di ogni riunione del Comitato viene redatto il relativo verbale, che forma parte integrante della documentazione dell'attività dell'A.I.Me.A. e che deve essere opportunamente conservato.

Art. 15: Soci

I Soci dell'A.I.Me.A. si dividono in:

- fondatori, coloro che hanno partecipato alla sua costituzione;
- benemeriti, quelli che con la loro attività, o con il loro contributo economico, sostengono l'attività e la valorizzazione del nome dell'A.I.Me.A.;
- ordinari.

Sono Soci ordinari tutti coloro che, condividendo ed accettando gli scopi dell'A.I.Me.A., vengono iscritti nel relativo registro, riservato ai mediatori familiari, culturali, scolastici, d'impresa e agli arbitri, obbligandosi a rispettarne il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno di funzionamento, il Codice deontologico di Condotta ed ogni altro documento associativo.

Possono essere ammessi a far parte dell' A.I.Me.A., oltre alle persone fisiche, anche quelle giuridiche, con finalità e scopi connessi alle sue finalità istituzionali.

Per l'assunzione della qualifica di Socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, nelle forme e secondo le modalità previste dal medesimo. Il riconoscimento della

qualifica di Socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio.

I Soci fondatori e quelli benemeriti sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale. Tutti i Soci hanno diritto di voto, attivo e passivo. Non è ammessa la figura del Socio temporaneo. Tutti i Soci cessano di appartenere all' A.I.Me.A. per: - dimissioni volontarie, da presentare al Consiglio Direttivo; - morosità; - decesso; - indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 16: Diritti e Obblighi dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto:

- di essere destinatari delle attività e dei servizi dell'A.I.Me.A., secondo le modalità di volta in volta specificate;
- di partecipare, con voto, alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali;
- di partecipare, democraticamente alla vita associativa, nei modi regolati dal presente Statuto, da eventuali regolamenti interni di funzionamento e dal Codice di Condotta adottato.

Tutti i Soci devono:

- rispettare le norme del presente Statuto, le eventuali regole di funzionamento interno ed il Codice di Condotta;
- eseguire i programmi che si impegnano a sostenere;
- pagare eventuali contributi specifici per aderire a determinate iniziative;
- uniformarsi e rispettare gli standard qualitativi minimi dell'A.I.Me.A. ed adempiere all'obbligo di formazione e di aggiornamento permanente secondo le modalità stabilite in specifici documenti interni.

I Soci ordinari devono inoltre pagare, entro le scadenze previste, la quota associativa annuale.

Art. 17: Sanzioni disciplinari

Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Statuto, da eventuali regolamenti interni di funzionamento e dal Codice Deontologico, il Socio, su delibera del Consiglio Direttivo, quale organismo di vigilanza deputato al controllo dell'applicazione anche del Codice di Condotta, è assoggettato alle seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:

I - ammonizione (scritta);

II - censura (scritta), con sospensione dai servizi, dall'elettorato attivo e passivo e dalle cariche;

III - espulsione dall' A.I.Me.A.

Contro l'irrogazione delle presenti sanzioni, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Socio può ricorrere, presentando richiesta scritta al Presidente, che dovrà senza indugio convocare l'Assemblea, deputata a deliberare in merito. Se è presente il Comitato Scientifico, dovrà essere richiesto un parere, non vincolante, a tale organo, sulla questione da dirimere.

Art 18: Sedi Territoriali

Le sedi territoriali regionali sono regolate, democraticamente, da apposito regolamento e sono soggette a tutte le norme di condotta e di funzionamento deliberate a livello nazionale.

Tutte le sezioni decentrate:

- devono essere dotate di propri organi rappresentativi, amministrativi e direzionali a partecipazione democratica degli Associati del territorio di riferimento;
- devono tenere un elenco degli Associati aggiornato annualmente, conservandone le adesioni e curando il pagamento ed il rinnovo delle quote associative;

- devono avere a disposizione una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli Associati;
- operano sul territorio quali sezioni dell'A.I.Me.A. promuovendo, da sole o in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività in favore dei consumatori, degli utenti e dei cittadini, anche attraverso attività formative, di assistenza, di ricerca, di studio, o di rilevazione dati;
- possono fregiarsi della denominazione A.I.M.E.A. accompagnata all'indicazione geografica di operatività della sezione (es. A.I.M.E.A. Sezione Piemonte);
- possono utilizzare sul territorio il simbolo dell' A.I.Me.A.

Il Consiglio Direttivo, qualora riscontri che la sede ha posto in essere azioni, attività o comportamenti lesivi dell'immagine dell'A.I.Me.A., o in caso di gravi inadempienze, o di violazioni di delibere, decisioni o disposizioni, o del presente Statuto, invita gli organi della sezione a porre in essere tutti i comportamenti necessari e utili al rimedio della situazione.

Ove ciò non sia possibile, ovvero laddove l'invito non venga accolto, il Consiglio Direttivo delibera la nomina di un Commissario Straordinario che assume la temporanea rappresentanza della sede, compie tutte le attività utili e necessarie al rispetto del presente Statuto e convoca gli Associati per la nomina dei nuovi organi.

Art 19: Controversie e conflitti

Su ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra la sede centrale e le sedi territoriali sulla interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, deciderà inappellabilmente il Consiglio Direttivo.

Il presente Statuto prevale in ogni caso sui regolamenti delle sedi territoriali periferiche.

In caso di controversie insorte all'interno dell'A.I.Me.A., le medesime dovranno essere prioritariamente sottoposte a un tentativo di mediazione/conciliazione effettuato da un professionista esterno, proposto dal Consiglio Direttivo e votato dall'Assemblea dei Soci.

Art 20: Norma finale

L'A.I.Me.A. pubblica nel proprio sito web tutti gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.

In particolare: - Atto costitutivo e Statuto; - Codice deontologico di Condotta; - eventuali regolamenti interni di funzionamento, integrativi/esplicativi delle norme del presente Statuto; - struttura organizzativa e composizione degli organi; - requisiti per la partecipazione all'A.I.Me.A., con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali, agli obblighi formativi ed agli standard di condotta; - informazioni sul significato di eventuali marchi/attestati di qualità attribuiti e sui criteri per la loro attribuzione; - elenco aggiornato dei Soci e delle sedi territoriali istituite sul territorio nazionale; - istituzione dello Sportello del Consumatore e suo funzionamento.

Art 21: Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni non lucrative.